

d) provvede che dalle congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche di beneficenza siano fornite alle istituzioni od associazioni private di beneficenza le notizie che si reputano utili al migliore coordinamento fra la beneficenza pubblica e la privata, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e l'elenco dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;

e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro le concessioni di assegni continuativi e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di beneficenza quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Può annullare d'ufficio, sopra denuncia del prefetto, le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo, salvo agli interessati di sperimentare il ricorso di cui all'articolo 18 della presente legge.

A questo articolo 5 gli onorevoli Alessio, Olivieri, Carboni-Boj, Basetti, Pais-Serra, Carratti, Di Stefano, Rocca, Garavetti e Noè propongono i seguenti due emendamenti:

*Al comma a), dopo le parole:* vigila la gestione, *aggiungere:* delle amministrazioni comunali.

*Aggiungere infine il seguente comma:*

f) promuove il coordinamento delle singole forme ed iniziative di beneficenza privata intorno alle corrispondenti istituzioni pubbliche di beneficenza dando ogni opportuna istruzione ed incoraggiamento ed evitando aumenti di spese amministrative e dispersioni di mezzi finanziari.

La Commissione accetta questi emendamenti?

MARIOTTI, *relatore*. Sono dolente di dichiarare che la Commissione non può accettare nemmeno questi due emendamenti dell'onorevole Alessio. In quanto al primo osservo che uno degli scopi che si è prefissi la legge, nel modo come d'accordo coll'onorevole ministro proponente è stata modificata, è appunto di separare completamente la tutela delle opere di beneficenza dalla tutela dei comuni.

Con il primo emendamento dell'onorevole Alessio sorgerebbe di nuovo un probabile pericolo di conflitti che il disegno di legge vuole assolutamente evitare.

Le amministrazioni comunali, anche quando erogano alcune determinate somme stabilite nei loro bilanci a scopo di beneficenza sono già abbastanza tutelate dalla Giunta provin-

ciale amministrativa senza che abbiano bisogno anche della tutela della Commissione provinciale per la beneficenza.

Si intende poi che le vere e proprie istituzioni di beneficenza, anche amministrare dai comuni, come ospedali, ricoveri, ecc., non si sottrarranno alle discipline di questa legge.

In quanto all'altro emendamento dell'onorevole Alessio, l'onorevole ministro ha già dichiarato ieri che non avrebbe potuto accettarlo e la Commissione è d'accordo col ministro.

Senza affatto voler abbandonare il concetto, che l'azione dello Stato debba svolgersi come tutrice e integratrice anche per tutte le diverse forme che può assumere la beneficenza privata, vogliamo però che non sorga menomamente il dubbio, che con la sua ingerenza essa intenda porre impedimento alle private iniziative, che devono essere lasciate libere, onde possano spontaneamente manifestarsi, sotto pena di inaridire le fonti stesse della carità.

Nella legge vi è già quanto basta per soddisfare il desiderio che esprime nel suo emendamento l'onorevole Alessio, perchè essa si propone appunto di far conoscere tutte le diverse istituzioni dovute alla carità privata, di metterle in rapporto fra loro e con gli istituti di pubblica beneficenza e indirizzarle, per quanto è possibile, a quei fini che sono reclamati dalle presenti condizioni sociali e dai più urgenti bisogni delle classi misere; ma guai a far credere che si voglia quasi dettar loro uno special modo di vivere e di operare, come potrebbe far supporre l'emendamento dell'onorevole Alessio, che parla, nientemeno, di aumenti di spese amministrative e dispersioni di mezzi finanziari da evitarsi.

Lasciate, ripeto, che l'iniziativa privata liberamente si affermi; essa ha già fatto e farà sempre in questo campo dei miracoli che l'intromissione dello Stato riuscirebbe soltanto ad impedire! (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Alessio, mantiene i suoi emendamenti?

ALESSIO. Naturalmente di fronte alla opposizione del Governo e della Commissione non mantengo i due emendamenti; soltanto farò due osservazioni. Nei riguardi del primo emendamento, a me sembra, che il rifiuto del ministro e della Commissione sia proprio in contraddizione col concetto generale, che ispira la legge. Perchè la opportunità di questa legge consiste precisamente in ciò, che una funzione speciale, come è la beneficenza, viene coordinata ad un organo unico che è appunto la Commissione provinciale. È quindi indifferente, che la beneficenza sia esercitata dalla congregazione di carità, o da amministrazioni di opere